

(N. 1778)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 giugno 1951 (V. Stampato N. 1919)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 LUGLIO 1951

---

### Sistemazione del credito agrario nella regione ligure

---

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, costituito ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed è autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure.

All'Istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'Istituto federale di credito agrario

per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli Istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.

Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

##### Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 20.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1980-81 per la corresponsione del concorso statale sui mutui di miglioramento fondiario che saranno concessi nella regione ligure dell'Istituto di cui al precedente articolo.

Per l'esercizio finanziario 1951-52 la detta spesa farà carico al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, sono abrogati.

I fondi patrimoniali che eventualmente risultassero dalla liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, saranno ripartiti tra le Casse di risparmio partecipanti.

Le anticipazioni concesse dallo Stato allo Istituto di cui al comma precedente, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, e successive modificazioni, sono trasferite allo Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, fermi l'obbligo ed i termini del rimborso previsti da tali disposizioni.

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, sono così modificati:

« Il personale già in servizio presso l'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti nè potrà essere utilizzato dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verrà licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

« Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonchè gli atti di trasferimento di attività e passività dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.